

Roma, 5 giugno 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_22

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Titolare effettivo tra trasparenza e privacy**

Un punto di equilibrio tra il diritto del pubblico all’accesso e quello dei titolari effettivi di non essere esposti alla curiosità mirata, o peggio. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue 2024/1640 approvato al Consiglio dei ministri di ieri cerca di sintonizzarsi sulle indicazioni della Corte di giustizia del 21 maggio scorso: non accesso pubblico indiscriminato, ma neppure opacità generalizzata, in sostanza una trasparenza selettiva, sorretta da un legittimo interesse, proporzionata alla finalità antiriciclaggio e compatibile con i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali. L’articolo 21-quater individua categorie di soggetti legittimati all’accesso — giornalisti, enti del Terzo settore, Ong, ricercatori, operatori economici in trattative, amministrazioni e autorità — e collega l’accesso alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Il legittimo interesse non può essere ristretto ai soli procedimenti giudiziari o amministrativi ma può comprendere anche attività di controllo, indagine, prevenzione e verifica civile. Il percorso d’accesso è: richiesta motivata, documentazione di supporto, verifica dell’identità del richiedente, valutazione della Camera di commercio e diniego motivato. Il punto critico, riguarda però l’effettività della tutela. Secondo la Corte l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è comunque un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta e nei casi di deroga negata, il titolare effettivo deve poter beneficiare di una tutela giuridica provvisoria (articolo 47 della Carta). Nella bozza di Dlgs se il titolare effettivo ha dichiarato circostanze eccezionali e la Camera di commercio accoglie comunque l’istanza di accesso, l’ostensione è differita di trenta giorni e le parti possono avvalersi dei mezzi di tutela previsti dall’articolo 25 della legge 241/1990. La soluzione attenua il rischio di irreversibilità, ma non lo elimina del tutto. Il rinvio ai mezzi di tutela ordinari non contiene una disciplina cautelare specifica per impedire l’ostensione prima che il giudice possa pronunciarsi. Manca ancora in sostanza un ricorso effettivo e tempestivo non solo nei casi eccezionali, ma anche negli accessi ordinari, soprattutto per evitare richieste abusive o provenienti da soggetti privi di un interesse attuale, concreto e coerente con le finalità antiriciclaggio. L’articolo 21-quater consente l’accesso senza previa comunicazione al soggetto interessato: il controllo preventivo è affidato alla Camera di commercio e il titolare effettivo può conoscere gli accessi solo nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina successiva. La “compatibilità” europea non dipende solo dalla definizione delle categorie legittimate, ma anche dalla possibilità di contestare tempestivamente accessi non giustificati. La bozza recepisce quindi la logica della trasparenza controllata e supera l’idea dell’accesso indiscriminato. Tuttavia, per essere pienamente aderente ai principi della Corte,



dovrebbe rafforzare il versante dei rimedi: interesse legittimo verificato in concreto, tracciabilità degli accessi, motivazione effettiva dei provvedimenti e possibilità di tutela cautelare espressa, rapida e utile prima dell'ostensione. In mancanza, il rischio è di un'applicazione sproporzionata nei singoli casi.

Fonte: Alessandro Galimberti Valerio Vallefucio, Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2026

➤ **Approvate in via definitiva le modifiche alla trasparenza della titolarità effettiva**

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in via definitiva, il DLgs. che, in attuazione dell'art. 14 della L. 91/2025 (legge di delegazione europea 2024), recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/Ue, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Disciplina che, a livello nazionale, è attualmente incardinata nel DLgs. 231/2007 e nel DM n. 55/2022, nonché sospesa in attesa che, in esito alla recente decisione della Corte di Giustizia Ue (cause riunite C-684/24 e C-685/24), riprendano i giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. Al fine di differenziare, in modo chiaro e proporzionato, i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007. Si modifica, inoltre, l'art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell'accesso al Registro dei titolari effettivi, ora assorbita nella fonte primaria. In particolare: con il nuovo art. 21-*bis* del DLgs. 231/2007 (rubricato "Accesso da parte delle autorità") viene individuato un elenco tassativo di autorità legittimate all'accesso, con il nuovo art. 21-*ter* (rubricato "Accesso da parte dei soggetti obbligati") viene definita la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati e con il nuovo art. 21-*quater* (rubricato "Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo") viene definita la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse. In tale ultimo ambito, oltre a una serie di soggetti specificamente indicati (ad esempio, i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla L. 9/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo, nonché le persone che dimostrino l'intenzione concreta di effettuare un'operazione commerciale o finanziaria con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine e che desiderano verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo), si collocano anche i soggetti – compresi i portatori di interessi diffusi – che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all'accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo. A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l'accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, purché motivino adeguatamente la connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio. Il nuovo art. 21-*quinqies* del DLgs. 231/2007, ancora, rende uniforme a livello europeo la procedura per la verifica e il riconoscimento reciproco di un interesse legittimo – dimostrabile da qualsiasi persona fisica o giuridica – ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva. Il nuovo art. 21-*sexies* del DLgs. 231/2007 prevede che la Camera di commercio possa escludere (totalmente o parzialmente) l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva quando ricorrano circostanze eccezionali, ovvero che espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare



effettivo sia minore d'età o persona incapace. Il titolare effettivo può presentare una dichiarazione motivata, corredata da elementi probatori, alla Camera di commercio, che valuterà se concedere o negare l'accesso richiesto, segnatamente in base al principio di proporzionalità tra il rischio rappresentato e l'interesse all'accesso. Nel caso in cui un soggetto obbligato (art. 21-*ter*) o un soggetto titolare di un interesse legittimo (art. 21-*quater*) intenda accedere a informazioni relative a un titolare effettivo che abbia presentato la suddetta dichiarazione, la Camera di commercio valuta, caso per caso, la sussistenza delle circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. Rispetto alla decisione adottata dalla Camera di commercio si riconosce non solo al richiedente l'accesso ma anche al titolare effettivo controinteressato il diritto di attivare gli strumenti di tutela previsti dall'art. 25 della L. 241/90 (in particolare, il ricorso al TAR, con applicazione delle disposizioni del "Codice del processo amministrativo" ex DLgs. n. 104/2010). Il nuovo art. 21-*septies* del DLgs. 231/007 è, infine, dedicato ai diritti di segreteria e al rilascio di copie e certificati.

Fonte: Redazione Eutekne del 5 giugno 2026

➤ **Titolari, ok al registro definitivo**

Via libera definitivo al nuovo registro dei titolari effettivi. Accesso articolato su tre livelli per autorità, soggetti obbligati e portatori di un legittimo interesse. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2024/1640 e riscrive le regole di accesso al registro dei titolari effettivi, il sistema destinato a individuare le persone fisiche che controllano persone giuridiche, società, enti e trust. Il provvedimento, atteso da mesi dopo il lungo contenzioso nazionale ed europeo che ha bloccato l'operatività del registro, introduce un modello di accesso fondato sul legittimo interesse e punta a bilanciare le esigenze di trasparenza antiriciclaggio con la tutela della privacy. L'intervento recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della sesta direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2024/1640). Accesso differenziato. Il decreto conferma l'accesso diretto al registro tenuto dalle Camere di commercio per le autorità competenti impegnate nelle attività di contrasto al riciclaggio. Tra i soggetti abilitati figurano, tra gli altri, il ministero dell'Economia e delle finanze, l'autorità giudiziaria, la Direzione nazionale antimafia, la Guardia di finanza, la Dia, l'Unità di informazione finanziaria (Uif), la Consob, l'Ivass, il Comitato per la sicurezza finanziaria, la Procura europea (Eppo), l'Olaf e la nuova autorità europea antiriciclaggio Amla. Potranno accedere direttamente anche i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, quindi banche, intermediari finanziari, professionisti e altri operatori tenuti all'adeguata verifica della clientela. Per questi soggetti sarà necessario un accreditamento telematico preventivo, con verifica dell'identità e della posizione professionale. L'abilitazione avrà durata biennale e potrà essere rinnovata. La terza categoria riguarda i soggetti cui viene riconosciuto ex lege il legittimo interesse alla consultazione del registro. Tra questi rientrano i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo quando agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di comunicazione mediatica. Accesso riconosciuto anche agli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, nonché a professori universitari, ricercatori e personale degli enti pubblici di ricerca, purché l'attività sia collegata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. Potranno inoltre accedere ai dati i soggetti che dimostrano l'intenzione concreta di instaurare un rapporto commerciale o finanziario con una società e che necessitano di verificare l'assenza di rischi collegati a fenomeni di riciclaggio. Resta infine una clausola generale che consente l'accesso caso per caso sulla base della dimostrazione di uno specifico interesse. Tracciamento degli accessi. Il decreto individua il



contenuto minimo delle informazioni accessibili. Saranno consultabili il nome e il cognome del titolare effettivo, il mese e l'anno di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza e le informazioni che giustificano la qualifica di titolare effettivo. Il nuovo sistema traccia le consultazioni. Gli accessi saranno registrati e il titolare effettivo potrà essere informato delle consultazioni effettuate, su richiesta. Il sistema introduce quindi un meccanismo di controllo volto a contemperare le esigenze investigative e di trasparenza con la protezione dei dati personali. L'accesso da parte dei soggetti portatori di legittimo interesse sarà subordinato alla presentazione di una richiesta motivata alla Camera di commercio competente. L'ente dovrà pronunciarsi entro dodici giorni lavorativi. In caso di accoglimento verrà rilasciato un certificato con validità triennale. Le Camere di commercio saranno inoltre tenute a verificare almeno ogni diciotto mesi la permanenza dei requisiti che giustificano l'accesso. Il decreto introduce anche un meccanismo di tutela per i titolari effettivi esposti a particolari rischi. Potrà infatti essere richiesta la limitazione totale o parziale dell'accesso quando la divulgazione delle informazioni esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione. La protezione è prevista anche per i minori e per le persone incapaci. Lo sblocco del registro. Il provvedimento arriva dopo oltre due anni di incertezza normativa. Il registro dei titolari effettivi era stato sostanzialmente congelato a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato e del successivo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (si veda ItaliaOggi del 21 maggio). La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 maggio 2026 ha confermato la compatibilità dell'impianto italiano con il diritto dell'Unione, riconoscendo la legittimità sia dell'inclusione dei mandati fiduciari tra i soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza sia del modello di accesso fondato sul legittimo interesse. Secondo gli ultimi dati disponibili, sono circa 1,3 milioni le comunicazioni già trasmesse al registro nel 2023 e destinate a essere aggiornate con la riattivazione del sistema. L'approvazione definitiva del decreto non coincide ancora con la piena operatività del registro. La disciplina prevede infatti che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore venga adottato il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy per aggiornare le specifiche tecniche del sistema. Nei sessanta giorni successivi, e comunque dopo il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, dovrà essere emanato il provvedimento che renderà concretamente operativo il nuovo regime di consultazione. Resta inoltre attesa la decisione definitiva del Consiglio di Stato sui ricorsi ancora pendenti, chiamato ad applicare i principi interpretativi fissati dalla Corte di giustizia.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 5 giugno 2026

➤ **In arrivo il nuovo correttivo Omnibus della riforma fiscale**

Atteso per il Consiglio dei ministri di ieri, il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale ha subito uno slittamento legato alla necessità di mettere a punto alcune disposizioni. Il lavoro dei tecnici appare tuttavia in fase avanzata e la bozza circolata ieri consente già di delineare il perimetro dell'intervento del Governo, che comprende sia norme di carattere sostanziale sia misure di semplice rifinitura. Stando alla bozza circolata, l'art. 1 del DLgs. interviene sulla c.d. "clausola di salvaguardia" (comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR) relativa al trattamento fiscale dei familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deduzioni/detractions per oneri e di welfare aziendale, qualora non spettino le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia. In particolare, con riferimento alle altre persone elencate nell'art. 433 c.c., diverse dal coniuge e dai figli (es. genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri), il requisito della convivenza con il contribuente, o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rileva solo qualora le altre disposizioni facciano riferimento ai familiari fiscalmente a carico, in aggiunta al previsto



limite reddituale di 2.840,51 euro. La modifica si applica con effetto retroattivo dal periodo d'imposta 2025. Con riferimento alla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, intervenendo direttamente sull'art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, è stato previsto che: - i valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione; - in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit è incrementato del 5%. Il decreto ha inoltre sostituito la disposizione sulla disciplina transitoria prevista dall'articolo 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (si veda "Fringe benefit con incremento del 50% per i veicoli «datati»" di oggi). Una modifica riguarda poi la norma che ha definito la tassazione indiretta del trust (art. 4-bis del DLgs. 346/90 e il "gemello" articolo del Testo unico sulle imposte indirette di cui al DLgs. 123/2025) sancendo il principio della c.d. "tassazione in uscita", con possibile opzione per la "tassazione in entrata" del trust. In questa norma, infatti, il correttivo inserisce il riferimento anche alle imposte ipotecaria e catastale, finora mancante, al fianco dell'imposta di successione donazione. Viene così esplicitato che, ove comporti trasferimenti immobiliari, il trust può determinare non solo l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (al momento del trasferimento finale) ma anche delle imposte ipotecaria e catastale. Fra le modifiche in materia di reddito di lavoro autonomo, vi è l'introduzione di un comma 3-quater all'art. 54 del TUIR. La disposizione prevede che le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta – inclusi quelli legati al superbonus – costituiscono "redditi diversi". Fanno eccezione i crediti che rappresentano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, che continueranno a concorrere alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo di imposta. Tra le disposizioni in materia di redditi d'impresa, si segnalano, in particolare: - la soppressione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell'art. 108 comma 3 del TUIR, che prevede la tassazione nell'esercizio dell'incasso (e, quindi, secondo il principio di cassa) dei contributi corrisposti a fronte dei costi relativi a studi e ricerche; - la possibilità di riallineare secondo le disposizioni degli artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024 anche le divergenze tra valori contabili e fiscali, emerse in sede di cambiamento di principi contabili, che si sono realizzate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024; - alcune modifiche al regime della cessione e dell'assegnazione delle azioni proprie, la riscrittura delle disposizioni riguardanti la valutazione fiscale delle obbligazioni, nonché le modifiche ai profili definatori dei soggetti assimilati alle holding industriali; - l'introduzione di una norma interpretativa dell'art. 84 comma 3 del TUIR in tema di limitazioni al diritto al riporto delle perdite fiscali. Ulteriori novità riguardano gli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, che prevedono l'estensione del periodo entro il quale sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni. L'imposta potrà essere detratta "al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto".

Fonte: Alice Boano, Eutekne del 5 giugno 2026

➤ **Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale resta al padre**

Il passaggio generazionale è soggetto a imposta di successione e donazione se resta solo sulla carta: con le risposte 115 e 116 del 4 giugno 2026 l'agenzia delle Entrate restringe l'accesso al regime dell'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico (DLgs346/1990) quando, dietro il trasferimento di partecipazioni ai figli, il disponente conserva poteri tali da impedire un loro effettivo subentro. Nella risposta 115 si osserva il caso di un patto di famiglia con cui il fondatore di un gruppo imprenditoriale intendeva attribuire ai due figli azioni di una newco pari al 40,75%



del capitale, ma rappresentative del 78,36% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In astratto, dunque, il dato numerico sembrava orientare verso l'acquisizione del controllo «di diritto», in base a quanto previsto dall'articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile, in quanto veniva superata la soglia del 50,01% dei voti nell'assemblea "ordinaria". L'agenzia delle Entrate, però, punta l'obiettivo sulla struttura statutaria complessiva: il disponente avrebbe conservato alcune azioni speciali, pari al 6% del capitale e all'11,5% dei voti. Tra i diritti speciali di queste azioni rientravano il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggiore rilievo, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e il voto concorrente dell'amministratore così designato su materie di governance e, infine, il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre la soglia del 15 per cento. Per l'Agenzia, questi poteri comprimono la possibilità dei figli di determinare l'esito delle delibere assembleari e quindi la conclusione: il controllo trasferito non è effettivo. La norma che dispone la non soggezione all'imposta dei trasferimenti di quote di controllo non può fondarsi su una maggioranza di voti solo formale, quando clausole statutarie o diritti particolari riservati al dante causa svuotano il potere decisionale dei beneficiari. La risposta 116 affronta lo stesso tema da un diverso angolo visuale: il trasferimento, mediante patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori. Le Entrate ammettono che l'agevolazione possa riguardare anche la sola nuda proprietà, ma soltanto se il socio nudo proprietario acquisisce una posizione idonea a subentrare nella gestione. Nel caso osservato, invece, la documentazione esaminata dall'agenzia delle Entrate evidenziava clausole idonee a concentrare nel disponente usufruttuario la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società le cui quote erano oggetto di trasferimento. Anche qui, dunque, il problema non è la categoria civilistica del diritto trasferito, ma l'effettività del passaggio generazionale. Se la separazione tra nuda proprietà e usufrutto lascia al padre il controllo e la gestione, il beneficiario non assume una posizione piena ed effettiva nell'impresa e l'imposta di donazione deve essere applicata in misura ordinaria.

Fonte: Angelo Busani, Italia Oggi del 5 giugno 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria

